

Ordinanza n. 257 del 02/07/2014

Oggetto: MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE. INTEGRAZIONI, SPECIFICAZIONI E MODIFICHE – A FAR DATA DAL 15 LUGLIO 2014 - DELL' ORDINANZA SINDACALE N.810 DEL 23.11.2004.

## **IL SINDACO**

### PREMESSO che:

- Il commercio su aree pubbliche, disciplinato dal Regolamento adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 130 del 7/06/2004, successivamente modificato con Delibere del Consiglio Comunale n. 102 del 29/04/2005 e n. 83 del 27.02.2006, è svolto su posteggi oppure in forma itinerante:
- Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante <u>deve</u> svolgersi <u>di norma</u> nel rispetto del Codice della Strada e con soste per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e comunque non superiori ad un'ora, trascorsa la quale l'operatore esercente potrà effettuare spostamenti verso altre aree situate ad una distanza non inferiore a 500 metri da luoghi di sosta già utilizzati nell'arco della giornata;
- Il Reg.to in esame, all'art.41 comma 4 e 6, prevede che il Sindaco con propria ordinanza possa derogare alle previsioni sopra riportate al fine di garantire alla cittadinanza un adeguato servizio commerciale e sociale, nonché per la somministrazione in zone scarsamente servite ed in orari serali e notturni, stabilendo inoltre le **condizioni** alle quali è sottoposta la deroga in argomento;
- In applicazione della predetta previsione, nell'anno 2004 con ordinanza n° 810 (del 23.11.2004) il Sindaco prevedeva l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante di prodotti del settore alimentare e della relativa somministrazione, con l'ausilio di idonei veicoli attrezzati, nella fascia oraria dalle 22,00 alle ore 4,00, con soste senza limiti di tempo e nel rispetto di determinate condizioni precisamente:
- 1) ottemperanza del Codice della Strada ed altre norme che disciplinano la materia
- 2) non vengano a determinarsi, direttamente o indirettamente , disagi o molestie , di qualunque tipo, agli abitanti degli immobili posti nelle vicinanze
- 3) mantenimento dello spazio occupato e delle aree circostanti liberi e puliti da rifiuti derivanti dall'attività svolta:
- A distanza di quasi dieci anni dall'adozione della predetta ordinanza sindacale, sono intervenute disposizioni normative D.L. 6.12.2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n.214 (e successive modifiche ed integrazioni), Direttive Regionali DGR n. 1879 del 23/11/2009 che liberalizzano insediamento ed esercizio sia delle attività commerciali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 (esercizi commerciali e commercio su aree pubbliche) sia degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, e perciò determinano la necessità di valutare se ancora sussiste necessità di garantire, in zone scarsamente servite, "..adeguato servizio commerciale e sociale ..." alla cittadinanza, derogando anche nelle ore serali e notturne al limite orario di sosta previsto e prescritto per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, e ciò per tutelare adeguatamente il consumatore, specificando e chiarendo le condizioni alle quali è sottoposta la deroga prevista al comma 6 dell'art.41 del Reg.to Comunale vigente;

**Sentite**, come previsto e prescritto dall'art.41 c.4 vigente Reg.to Comunale, le Associazioni di Categoria dei Commercianti;

### Visti:

- 1) l'art. 54, comma II, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) gli artt. 28 e 29 del D.Lgs n°114 del 31.03.1998 e s.m.i
- 3) la L.R. 12 del 25 giugno 1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) le Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 1879 del 23/11/2009;
- 5) il D.L. 6.12.2011 n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n.214 (e successive modifiche ed integrazioni),
- 6) il Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche (adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 130 del 7/06/2004, successivamente modificato con Delibere del Consiglio Comunale n. 102 del 29/04/2005 e n. 83 del 27.02.2006) con particolare riguardo alle disposizioni contenute nell'art.41 comma 4 e 6;

### Considerato che:

- l'intervenuta liberalizzazione nell'insediamento e nell'esercizio delle attività commerciali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 (esercizi commerciali e commercio su aree pubbliche) e degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande, ha determinato la necessità di valutare se ancora sussiste necessità di garantire in zone scarsamente servite "..adeguato servizio commerciale e sociale ..." alla cittadinanza, derogando come previsto dall'art.41 c.6 del vigente Reg.to per il Commercio su Aree Pubbliche anche nelle ore serali e notturne al limite orario di sosta previsto e prescritto per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- la deroga in parola trova oggi ancora ragione per quelle zone del territorio comunale ove le disposizioni di PRG vigente e di Regolamento Urbanistico Edilizio adottato escludono la destinazione di edifici all'uso di pubblico esercizio di somministrazione: tali zone corrispondono al territorio non urbanizzato ed alle Zone Produttive, così come rappresentati in colore arancione nella planimetria all.1 parte integrante della presente ordinanza;
- la deroga in esame si intende sottoposta alle condizioni già previste dal Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche:
  - 1. ottemperanza del Codice della Strada ed altre norme che disciplinano la materia;
  - 2. non vengano a determinarsi, direttamente o indirettamente , disagi o molestie , di qualunque tipo , agli abitanti degli immobili posti nelle vicinanze
  - 3. mantenimento dello spazio occupato e delle aree circostanti liberi e puliti da rifiuti derivanti dall'attività svolta;

## chiarendo e precisando altresì che:

- ➢ la sosta dei veicoli attrezzati a vendita e somministrazione se perdura per più di 60 minuti comporta richiesta e rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con conseguente applicazione del relativo canone, così come disposto dal "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" vigente nel Comune di Piacenza;
- terminate le operazioni di vendita e/o di somministrazione, gli operatori commerciali su aree pubbliche dovranno rimuovere i veicoli utilizzati per l'attività d'impresa, atteso che la Legge Regionale Emilia Romagna n.15 del 30 luglio 2013 definisce "nuove costruzioni" (cfr. "Allegato" alla Legge stessa), per ciò assoggettate a preventivo rilascio di permesso a costruire, tutti i manufatti e le attrezzature utilizzati quali "ambienti di lavoro";

#### **ORDINA**

Per le ragioni tutte in premessa indicate che si intendono qua integralmente richiamate, l'ordinanza Sindacale n°810 del 23.11.2004 limitatamente al commercio su aree pubbliche in forma itinerante è modificata come seque:

1. Nessun limite orario è previsto all'inizio ed al termine delle vendite, purchè le vendite stesse avvengano nel rispetto degli artt. 41 comma 1,2,3 e 42 del vigente "Regolamento del commercio su

aree pubbliche" (adottato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 130 del 7/06/2004, successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 29/04/2005 e n. 83 del 27.02.2006) e di quanto previsto nel vigente "Regolamento di Polizia Urbana e per la convivenza civile":

- 2. In deroga a quanto previsto dall'art.41 c.1 lett.a) e c.3 del Regolamento succitato, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante di prodotti del settore alimentare e della relativa somministrazione, svolta con l'ausilio di idonei veicoli attrezzati, potrà essere effettuato come previsto dai comma 4 e 6 medesimi articolo e Regolamento con soste senza limiti di tempo, anche nella fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 5,00, nelle sole Zone Produttive e nel territorio non urbanizzato come rappresentati in colore arancio nella Planimetria all. 1 parte integrante alla presente ordinanza.
- 3. La deroga in parola è sottoposta all'osservanza delle seguenti condizioni:
  - a) ottemperanza del Codice della Strada ed altre norme che disciplinano la materia;
  - b) non vengano a determinarsi, direttamente o indirettamente , disagi o molestie , di qualunque tipo , agli eventuali abitanti /fruitori degli immobili posti nelle vicinanze
  - c) mantenimento dello spazio occupato e delle aree circostanti liberi e puliti da rifiuti derivanti dall'attività svolta;
  - d) la sosta dei veicoli attrezzati a vendita e somministrazione se perdura per più di 60 minuti comporta richiesta e rilascio di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con conseguente applicazione del relativo canone, così come disposto dal "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" vigente nel Comune di Piacenza;
  - e) terminate le operazioni di vendita e/o di somministrazione, gli operatori commerciali su aree pubbliche dovranno rimuovere i veicoli utilizzati per l'attività d'impresa, atteso che la Legge Regionale Emilia Romagna n.15 del 30 luglio 2013 definisce "nuove costruzioni" (cfr. "Allegato" alla Legge stessa), per ciò assoggettate a preventivo rilascio di permesso a costruire, tutti i manufatti e le attrezzature utilizzate quali "ambienti di lavoro".
- 4. Nel caso in cui la sosta si protragga oltre la fascia oraria suddetta e nel caso in cui la sosta sia effettuata in zone diverse da quelle evidenziate in colore arancio nella Planimetria all. 1 parte integrante alla presente ordinanza, oltre alle sanzioni previste e prescritte dall'art.48 del Regolamento Commercio su Aree Pubbliche, sarà contestata l'occupazione abusiva dell'area con rimozione del veicolo da parte delle Forze dell'Ordine.
- 5. Nel caso di inosservanza delle condizioni indicate al punto 3 della presente Ordinanza, le forze dell'Ordine possono allontanare immediatamente dalla zona l'Operatore interessato che:
  - nel caso di violazione delle condizioni di cui al punto 3 lett.a), salva l'applicazione delle sanzioni previste e prescritte dal Codice della Strada, non potrà riposizionarsi nello stesso luogo;
  - nel caso di violazione delle condizioni di cui al punto 3 lett. b) e lett.c), salva l'applicazione delle sanzioni previste e prescritte dall'art.48 Reg.to Commercio su Aree Pubbliche, non potrà riposizionarsi nello stesso luogo ed in altre zone distanti meno di 500 metri per i successivi tre giorni;
  - nel caso di violazione alle condizioni di cui al punto 3 lett.d), sarà sanzionato ai sensi delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" vigente nel Comune di Piacenza;
  - > nel caso di violazione alle condizioni di cui al punto 3 lett. e), si vedrà contestare l'abuso edilizio ai sensi della normativa vigente.
- 6. In caso di recidiva nella inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 3 e 4 della presente Ordinanza, il Dirigente del SUEAP dovrà adottare ordinanza di divieto allo svolgimento dell'attività nella zona interessata, in capo all'Operatore Commerciale coinvolto, per un periodo di tempo da 1 mese a 1 anno.

### **RENDE NOTO**

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dott. Daniela Crippa Dirigente del Servizio Attività Produttive e Supporto Amministrativo

Gli atti relativi possono essere visionati presso il predetto Servizio in via Scalabrini n.11 nei giorni ed orari di apertura al pubblico (mattina: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00; pomeriggio: lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30)

#### DISPONE

# La presente ordinanza:

- entra in vigore il giorno 15 luglio 2014;
- è resa pubblica attraverso l'affissione all'Albo Pretorio e mediante avviso sul sito Internet del Comune di Piacenza;
- è altresì notificata ai seguenti operatori commerciali su aree pubbliche:
  - A) TOMASA DE LOS SANTOS residente a PIACENZA in VIA PUBBLICO PASSEGGIO 90
  - B) NORIEGA OSORIO MARIA ROSA residente a PIACENZA in VIA LUSIGNANI 22
  - C) CHIAPPAROLI SILVIO residente a BOBBIO (PC) in LOC. TORRE 5
  - D) RUSSO MICHELE residente a PIACENZA in VIA POZZO 14
  - E) BERARDI MILENA residente a PIEVE D'OLMI (CR) in VIA BARDELLA, 37;

Piacenza, lì 02/07/2014

Sottoscritta dal Sindaco DOSI PAOLO con firma digitale

